

Il comma 1 ter, lettera b), è stato introdotto nell'art. 5 della l.r. n. 8/2013 ad opera della legge regionale n. 11 del 6 maggio 2015 ed è, quindi, entrato in vigore solo dal 23 maggio 2015.

Qualora la Polizia locale riscontri, nell'ambito della propria attività di controllo, delle anomalie che inducano a ritenere che l'Esercente abbia operato, dopo il 23 maggio 2015, una nuova installazione effettuando un cambio di concessionario, cioè di Gestore che noleggia le Slot/VLT, in violazione quindi dell'art. 5, comma 1 ter, lettera b), della legge regionale n. 8/2013, deve controllare non solo il contratto di noleggio, riguardante le Slot/VLT oggetto di controllo, stipulato fra Esercente e Gestore ma anche la certificazione emessa dal direttore dell'Agenzia delle Dogane. Solo quest'ultima documentazione costituisce il *“più fondante presupposto giuridico”*, come confermato anche dal TAR-Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Sentenza n. 1620 del 13 luglio 2015. Inoltre, la Sentenza TAR Brescia n. 1493 del 27 dicembre 2017 ha confermato che *“l'unico riferimento temporale utile per stabilire quando siano state sostituite delle apparecchiature è il momento in cui le stesse vengono realizzate ed il collegamento effettuato”*.